



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

**OGGETTO: CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO PROVOCATO
DAGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI NEL BACINO DEL
FIUME PO.**

ALLEGATO B

**Direttiva per il contenimento dell'inquinamento provocato dagli allevamenti
zootecnici.**





AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO

PARMA

Direttiva per il contenimento dell'inquinamento provocato dagli allevamenti zootecnici

Allegato alla deliberazione n. 12/96

art. 1

Finalità

Le finalità della presente direttiva della Autorità di bacino del Po vengono individuate ai sensi della deliberazione del Comitato Istituzionale n. 16 del 1/7/93 nel seguente modo:

1. la prevenzione dell'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee causato dagli effluenti degli allevamenti zootecnici;
2. il raggiungimento, nell'ambito del bacino padano, di una maggiore uniformità nella applicazione delle normative comunitarie e nazionali con il concorso delle Regioni interessate e nell'ambito delle loro specifiche competenze;
3. la attivazione di programmi comuni di intervento nel settore attraverso il coordinamento degli strumenti regionali e di bacino (L. 283/89).

art. 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva - senza che questo implichi necessariamente che le normative regionali adottino le stesse definizioni, a condizione che in ogni caso siano precisate le equivalenze - vengono definiti:

- **effluenti provenienti dagli allevamenti zootecnici**: le deiezioni del bestiame od una miscela di deiezioni e di lettiera, anche sotto forma di prodotto trasformato.

Gli effluenti vengono a loro volta così distinti in base alle loro caratteristiche ai fini della presente direttiva:

- a) **liquami**: materiale non palabile derivato dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata e acque di lavaggio provenienti da



allevamenti privi di lettiera. Sono assimilate al liquame le frazioni ispessite non palabili provenienti dal trattamento fisico e/o meccanico dei liquami;

- b) **letami:** materiale palabile derivato dalla miscela di feci, urine e materiale vegetale proveniente da allevamenti con lettiera. Sono assimilate al letame le frazioni ispessite palabili provenienti dal trattamento fisico e/o meccanico dei liquami;
- c) **percolati e acque di lavaggio:** sono rappresentati dal percolato della lettiera, dei silo di foraggio e degli accumuli del letame, dalle frazioni liquide ottenute dal trattamento degli effluenti zootecnici e dalle acque di lavaggio delle strutture e della attrezzature zootecniche. Ove non diversamente specificato gli effluenti sopra descritti vengono assimilati ai fini della presente direttiva ai liquami di cui al punto a);
- d) **fanghi di depurazione degli allevamenti zootecnici:** i residui derivati dai processi di depurazione degli allevamenti zootecnici. Fatto salvo quanto disposto dal Decreto Legislativo 27/1/92 N. 99, i fanghi di depurazione degli allevamenti zootecnici vengono assimilati ai fini della presente norma ai liquami di cui al punto a) se non palabili, ai letami di cui al punto b) se palabili;

- per **piano di concimazione** si intende quel documento tecnico che, in funzione della tipologia dell'allevamento, dei trattamenti effettuati agli effluenti zootecnici, delle caratteristiche dei terreni investiti, delle colture che si intendono praticare e delle produzioni previste, determina quantità, tempi e modalità di distribuzione delle sostanze fertilizzanti, azotate o fosfatiche, naturali e di sintesi, distribuite ai fini agricoli.

- per **aree interessate da attività agricola** si intende qualsiasi superficie coltivata per scopo commerciale o per l'alimentazione umana o animale.

art. 3

Carichi ammissibili.

Il carico massimo di effluenti zootecnici, così come definiti all'articolo 2, applicabile alle aree adibite ad uso agricolo in termini di azoto totale per ettaro e per anno é di 340 Kg. Per le aree vulnerabili di cui al punto 1 del successivo articolo 9, individuate ai sensi della Direttiva 91/676 CEE i limiti massimi di azoto per ettaro e per anno sono fissati in 170 Kg, elevabili a 210 Kg nei primi 4 anni di applicazione delle rispettive norme regionali di recepimento della presente direttiva.

Tali valori devono essere intesi come valori medi aziendali e al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione in campo. Per le colture poliennali tali limiti possono essere ripartiti sull'intero ciclo colturale.



Qualora sussistano particolari esigenze colturali, e nel caso di doppia coltura ad elevato assorbimento di azoto, i suddetti limiti per le aree vulnerabili potranno essere superati, fatto salvo il limite massimo di 340 kg, purché sia dimostrata, attraverso un piano di utilizzazione agronomica, la corretta utilizzazione dei reflui zootecnici. Il piano di utilizzazione agronomica deve adottare misure idonee ad evitare rischi di inquinamento delle acque.

Restano comunque fermi eventuali limiti maggiormente restrittivi o divieti fissati dalla normativa vigente in materia di tutela delle acque, del suolo e dell'ambiente.

art. 4

Divieti temporali di spandimento dei liquami.

Divieto assoluto nel periodo 15/12 - 28/2, fatta salva la possibilità della autorità competente di modificare di volta in volta i suddetti termini in relazione alle effettive condizioni meteorologiche anche per zone limitate.

art. 5

Divieti di spandimento dei liquami zootecnici determinati da particolari condizioni del terreno.

E' fatto divieto di spandere i liquami zootecnici:

- su terreni con pendenza maggiore del 15% privi di sistemazioni idraulico-agraria, salvo deroghe dell'autorità competente accompagnate da prescrizioni specifiche volte ad evitare il ruscellamento;
- sui terreni gelati o innevati;
- su terreni saturi o con ristagni di acqua ;
- ove non diversamente specificato da altre norme o regolamenti in misura maggiormente restrittiva, sui terreni situati a distanza inferiore a 10 metri dai corsi d'acqua, misurati a partire dalle sponde o dal piede degli argini;
- nei terreni in dissesto;
- nelle superfici non interessate dalla attività agricola.

art. 6

Divieti determinati da aspetti territoriali e/o paesistici:

Fatte salve le prescrizioni ed i vincoli previsti dalla normativa specifica in materia ambientale, urbanistica e sanitaria, è fatto divieto di spandere i liquami zootecnici:



- nelle aree boschive (escluse le colture legnose a rapido accrescimento);
- nei terreni di golena aperta;
- nelle aree di cava ove non ripristinate all'uso agricolo;
- nelle aree carsiche;
- sulle coste dei laghi e del mare.

art. 7

Caratteristiche e dimensionamento dei contenitori di stoccaggio dei liquami.

L'opera di stoccaggio deve essere realizzata con tutti gli accorgimenti necessari per assicurare la sua durata nel tempo.

Il fondo e le pareti dei contenitori dovranno essere costruiti in materiale naturale o artificiale, tali comunque da assicurare una adeguata impermeabilizzazione. Il fondo del contenitore dovrà trovarsi al di sopra del tetto del corpo acquifero sotterraneo assicurando un opportuno franco di salvaguardia adeguato alle condizioni dei luoghi.

Nel caso di contenitori realizzati in materiale artificiale la impermeabilizzazione deve essere assicurata dalla natura dei materiali, dalle caratteristiche costruttive.

Nel caso di contenitori in terra (lagoni) lo strato impermeabile del fondo e delle pareti dovrà avere uno spessore di almeno 50 cm a compattazione avvenuta, e caratteristiche tali da impedire la percolazione per almeno 10 anni.

Qualora il terreno su cui è costruito il contenitore in terra (lagone) abbia un coefficiente di permeabilità

$$K > 1 \cdot 10^{-4} \text{ cm/s}$$

il fondo e le pareti del contenitore dovranno essere impermeabilizzati con manto artificiale posto su un opportuno strato di argilla di riporto. Opportune attenzioni dovranno essere rivolte alla corretta posa in opera dei materiali.

I contenitori in terra dovranno essere dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un opportuno fosso di guardia perimetrale.

Il sistema di stoccaggio deve essere realizzato in più comparti o unità al fine di permettere un periodo minimo di maturazione dei liquami prima della loro distribuzione in campo.

Il volume massimo dei singoli contenitori di nuova costruzione non può essere superiore a 5.000 m³. Per i nuovi insediamenti lo stoccaggio dei liquami zootecnici non può essere realizzato sotto grigliato.

Lo stoccaggio dei liquami e delle acque di lavaggio destinati all'utilizzazione agronomica deve essere effettuato in contenitori la cui capacità, rapportata alla potenzialità massima dell'allevamento, non può essere inferiore a:

120	giorni per gli allevamenti bovini da latte
180	giorni per tutti gli altri allevamenti



E' data facoltà alle singole Regioni di stabilire capacità di stoccaggio ridotte per gli allevamenti di piccole dimensioni, purché comunque non inferiori a 90 giorni.

Le Regioni determinano le distanze minime dei suddetti contenitori dagli edifici di civile abitazione e dai centri abitati.

Le Regioni determinano inoltre i trattamenti specifici per la corretta gestione dei liquami e per evitare la emissione di odori molesti.

Il volume minimo complessivo dei contenitori aperti calcolato sulla base della potenzialità massima dell'allevamento dovrà essere aumentato del 10% nel caso di contenitori a pareti verticali e del 15% nel caso di contenitori a pareti oblique per tenere conto del volume di acque meteoriche affluite e per ottenere un sufficiente franco di sicurezza.

art. 8

Norme relative al letame.

Fatte salve le prescrizioni ed i vincoli previsti dalla normativa specifica in materia ambientale, urbanistica e sanitaria, è fatto divieto di utilizzare il letame:

- nelle superfici non interessate dalla attività agricola; è ammesso l'impiego nelle attività di carattere vivaistico;
- nelle aree boschive (escluse le colture legnose a rapido accrescimento);
- nelle aree di cava ove non ripristinate all'uso agricolo;
- ove non diversamente specificato da altre norme o regolamenti giustificati da particolari condizioni locali, su terreni situati a distanza inferiore a 5 metri dai corsi d'acqua;
- sulle coste dei laghi e del mare.

Lo stoccaggio e la maturazione dei letami deve avvenire su platea impermeabilizzata e munita di idoneo cordolo o cunetta di sgrondo sui lati per il contenimento dei liquidi e provvista di idoneo pozzettone o contenitore per lo stoccaggio dei reflui di percolazione.

La platea di stoccaggio del letame deve essere dimensionata per consentire un periodo di maturazione di almeno 90 giorni allo stesso prima dell'impiego in campo. Analogamente, i pozzetti di contenimento del percolato dei letamai devono essere opportunamente dimensionati per consentire lo stoccaggio dei liquidi per almeno 90 giorni.

Lo stoccaggio temporaneo del letame maturo su terreno nudo dovrà prevedere gli accorgimenti necessari ad evitare lo sversamento di percolati nel reticolo scolante ed essere effettuato ad una distanza dai corsi d'acqua di almeno 20 metri. Lo stoccaggio temporaneo non dovrà essere effettuato nello stesso luogo per più di una stagione agraria.



art. 9

Adempimenti delle Regioni e della Provincia autonoma di Trento.

Ai sensi della presente direttiva le Regioni padane e la Provincia autonoma di Trento sono tenute ad adottare, qualora non già assunti, i seguenti provvedimenti:

1. individuare, nelle more del recepimento della direttiva 676/91 CEE, le aree vulnerabili comprese entro il bacino padano secondo i criteri indicati nella direttiva stessa;
2. emanare, se assente, una disciplina specifica relativa allo spandimento degli effluenti zootecnici individuando criteri, metodi e standard per la applicazione della presente direttiva sul territorio di loro competenza;
3. promuovere il controllo sulle aziende;
4. promuovere le necessarie azioni di assistenza tecnica alle aziende agricole per ottenere una riduzione dell'impatto delle attività zootecniche sulla qualità delle acque;
5. individuare le aree in cui il carico zootecnico supera le capacità massime di utilizzo dei reflui indicato dalla presente direttiva ed attuare programmi di azione e di intervento specifici per l'abbassamento del carico, eventualmente finanziabili nell'ambito delle attività di bacino.

Il raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva nel bacino padano deve essere perseguito dalle Amministrazioni regionali e dalla Provincia Autonoma di Trento attraverso il rispetto dei seguenti tempi:

- adeguamento della normativa regionale alle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 8 entro un anno;
- adeguamento dei contenitori di stoccaggio alle norme previste dagli articoli 7 e 8 entro 3 anni;
- la attuazione dei programmi di cui al comma precedente entro 5 anni.

art. 10

Norme di salvaguardia

Sino alla designazione delle aree vulnerabili ai sensi della Direttiva 676/91 CEE da parte delle competenti Amministrazioni, nei Comuni in deroga per le caratteristiche delle acque destinate al consumo umano per il parametro nitrati e di cui al D.P.R. 236/88, i carichi massimi di effluenti zootecnici applicabili al terreno agricolo di cui all'art. 3 sono fissati in 170 Kg/ha di N totale per anno. Gli enti competenti sono tenuti ad adeguare le autorizzazioni in essere.



AP
6